



DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati il 2 dicembre 2010, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati Camera nn. 2426 e 2956)

d'iniziativa dei deputati GOLFO, CICCHITTO, SALTAMARTINI, MILANESE, APREA, LA LOGGIA, LORENZIN, BONIVER, CARLUCCI, CAZZOLA, DELLA VEDOVA, Antonino FOTI, GAVA, MISTRELLO DESTRO, SANTELLI, VERSACE e VIGNALI (2426); MOSCA, LETTA, BOCCIA, DAL MORO, DE MICHELI, GARAVINI, MAZZARELLA, VACCARO, CECCUZZI, CENNI, CODURELLI, COSCIA, FEDI, GNECCHI, MARCHI, MERLONI, MOTTA, MURER, PELUFFO, RUBINATO, SCHIRRU, TRAPPOLINO, Livia TURCO e VELO (2956)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 dicembre 2010

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Equilibrio tra i generi negli organi
delle società quotate)*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*».

3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica»;

b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-bis,».

Art. 2.

(Decorrenza)

1. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 147-ter, del comma 1-bis dell'articolo 147-quater e del comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Società a controllo pubblico)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

